REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 20

Anno 50 2 luglio 2019 N. 211

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2019, N.10

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Condizioni di adesione

Art. 3 - Quota di adesione

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire a promuovere l'innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nell'ambito delle attività agricole, secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire alla fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura, storica istituzione insediata a Bologna dal 1802, avente tra le proprie finalità la promozione di studi e ricerche scientifiche connesse alla promozione delle scienze agrarie e la divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo.

Art. 2

Condizioni di adesione

1. L'adesione della Regione alla fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

- a) che lo statuto e le iniziative della fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- b) che la fondazione non persegua fini di lucro.

Art. 3

Quota di adesione

1. La Regione aderisce alla fondazione quale componente sostenitore secondo le previsioni dello statuto della fondazione stessa e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla fondazione una quota di adesione pari a cinquantamila euro nell'anno 2019.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 - Caccia e pesca. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 luglio 2019

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 506 del 1° aprile 2019; oggetto assembleare n. 8204 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 263 del 4 aprile 2019;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche";
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2019 del 18 giugno 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della commissione, consigliere Gianni Bessi, nominato dalla Commissione in data 15 aprile 2019:
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 25 giugno 2019, alle ore 12:38, atto n. 114/2019.